

RG 1589/2023



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro

Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

, rappresentato e difeso dall'Avv.

Tullio Masala, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Principessa Jolanda n. 2/A;

RICORRENTE

contro

INPS (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, via Rockefeller n. 68;

CONVENUTO

OGGETTO: congedo straordinario

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 7.11.2023, ha convenuto in giudizio l'INPS, al fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Il ricorrente ha esposto di aver fruito del congedo straordinario ex art. 42, comma quinto, del d.lgs. n. 151/2001 in ragione della disabilità della propria madre , per 730 giorni compresi tra l'1.1.2019 e il 31.12.2020.
3. Ha poi dedotto di aver inoltrato in data 3 ottobre 2022 un'ulteriore domanda ai sensi della medesima disposizione, per assistere il padre , anch'egli gravemente disabile. Tuttavia, tale istanza veniva respinta dall'INPS in sede amministrativa, sul



presupposto per cui il richiedente aveva superato i 730 giorni di congedo complessivamente concessi dalla normativa.

4. Il sig. _____ ha pertanto introdotto il presente giudizio, contestando l'interpretazione della normativa propugnata dall'INPS, in quanto diretta a restringere il congedo straordinario di cui si discute a un periodo complessivo di due anni, laddove spetterebbe fino a un biennio con riferimento a ogni soggetto portatore di disabilità grave.
5. Parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
 - “1. accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento assunto dall’Inps di Sassari in data 13.10.2022 e di dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il congedo straordinario per ciascuno dei genitori gravemente disabili;*
 - 2. per l’effetto, dichiarare il diritto del ricorrente a usufruire del congedo straordinario retribuito ex art 42 –Comma 5 – DLGS 151/2001 per il padre, sig. _____ per il periodo indicato nella domanda amministrativa n. A1614907 presentata in data 30.09.2022;*
 - 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito”.*
6. Si è ritualmente costituito l'Istituto previdenziale, domandando l'integrale rigetto del ricorso. Sul diritto controverso, l'INPS ha ritenuto che il congedo di cui all'art. 42, comma quinto, del d.lgs. n. 151/2001 spettasse al dipendente per un massimo di due anni nella vita lavorativa, a prescindere dal numero di soggetti con handicap grave assistiti.
7. All'udienza del 19 marzo 2024, a seguito della discussione orale tra le parti, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha pronunciato sentenza.
8. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
9. Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 53 del 2000, *“I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni [...]”.*
10. L'art. 42, comma quinto, del d.lgs. n. 151/2001 prevede che *“Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge*



convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”.

11. Il successivo comma 5-bis poi dispone che *“Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”.*
12. Nella presente vertenza si discute unicamente della possibilità per il dipendente di avvalersi del congedo di cui sopra per assistere il genitore gravemente disabile, dopo aver goduto del congedo nel termine massimo biennale per prestare assistenza all'altro genitore.
13. La risposta è affermativa, avendo la Suprema Corte, correttamente evocata dal ricorrente, affermato che il diritto al congedo per handicap grave, di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, applicabile *"ratione temporis"*, **secondo una interpretazione**



costituzionalmente orientata, ai sensi degli artt. 2, 3 e 32 Cost., deve essere inteso nel senso che il previsto limite biennale - non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è diretta ad assicurare (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11031 del 05/05/2017).

14. Tale principio è stato confermato dalla giurisprudenza successiva, ove si è così ragionato:

“6. Il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, riconosceva il diritto al congedo per handicap grave ad entrambi i genitori sostenendo che lo stesso non potesse superare "la durata complessiva di due anni". La L. n. 53 del 2000, art. 4, comma 2 parla allo stesso scopo di un "periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni". Il D.M. n. 278 del 2000, art. 2 prevede con analoga formula che il congedo biennale in questione "può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa."

7. Nessuna delle disposizioni citate autorizza però ad affermare che sul piano letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall'avente diritto, anche nell'ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno; talché esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto nell'arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell'ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave.

8. Le stesse norme, invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni - in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.

9. Sul piano sistematico (vd. già Cass. n. 4623 del 2010), si è rilevato come le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato con la sentenza n. 16102 del 2009, che la configurazione giuridica delle posizioni soggettive riconosciute dalla L. n. 104 del 1992, va individuata alla luce dei numerosi interventi della Corte costituzionale, che - collocando le agevolazioni in esame all'interno di un'ampia sfera di applicazione della



legge, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacente, la tutela dei soggetti svantaggiati, destinata a incidere sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica - ha tuttavia precisato la discrezionalità del legislatore nell'individuare le diverse misure operative finalizzate a garantire la condizione del disabile mediante la interrelazione e la integrazione dei valori espressi dal disegno costituzionale (cfr. Corte cost. n. 406 del 1992; id., n. 325 del 1996).

10. Si tratta di un ampio complesso normativo - riconducibile ai principi sanciti dall'art. 3 Cost., comma 2, e dall'art. 32 Cost., - che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere e bilanciarsi con altri valori costituzionali.

11. L'agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che il bambino handicappato resti privo di assistenza, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività, così confermandosi che, in generale, il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge non è il nucleo familiare in sé, ovvero il lavoratore onerato dell'assistenza, bensì la persona portatrice di handicap (cfr. Corte cost. n. 19 del 2009). Una configurazione siffatta, d'altronde, è in linea con la definizione contenuta nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, là dove la finalità comune dei diversi ordinamenti viene identificata nella piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri, nonchè con la nuova classificazione adottata nel 1999 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito la disabilità come difficoltà all'espletamento delle "attività personali" e alla "partecipazione sociale" (cfr. Cass., sez. un., n. 16102 del 2009)

12. Nella stessa direzione si esprime ora, espressamente, la stessa legge grazie al D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, art. 4 che ha modificato del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l'art. 42 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma 5-bis del seguente tenore: "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. " Tale esplicitazione normativa, introdotta dal



Decreto n. 119 del 2011, deve ritenersi confermativa del tenore della legge precedente (come risulta anche dalle indicazioni fornite dalla Circolare INPDAP 10 gennaio 2002, n. 2 e dalla Circolare INPDAP del 12.3.2004 n. 31)”.

15. Il giudicante condivide quanto riportato nei precedenti citati e pone tali principi alla base della decisione. Contrariamente a quanto argomentato dall'INPS, non si può difatti ritenere che gli stessi risultino applicabili alla sola ipotesi dell'assistenza prestata dai genitori in favore di più figli disabili, non essendo possibile tracciare alcuna distinzione rispetto ai beneficiari dell'assistenza.
16. L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte è evidentemente di carattere sistematico e riferibile a tutti i soggetti gravemente disabili destinatari dell'assistenza, valorizzandosi i sopra richiamati interventi della Corte Costituzionale e normativi volti ad estendere il godimento del diritto in discorso, in guisa da assicurare la massima tutela di tutti i soggetti portatori di disabilità. Finalità che resterebbe invece frustrata ove dovesse essere posto il limite del biennio indipendentemente dal numero di soggetti gravemente disabili assistiti, invece che del biennio a beneficio di ciascuno.
17. Tale lettura è conforme anche al dettato letterale del comma 5-*bis* dell'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, introdotto dal d.lgs. n. 119/2011, ivi specificandosi esplicitamente che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non possa superare la durata complessiva di due anni per “*ciascuna persona portatrice di handicap*”; pertanto, è dettata tale specificazione al fine di precisare che il congedo goduto ai sensi dell'art. 42, comma quinto, spetta per ogni disabile assistito, laddove invece l'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, stabiliva solo il limite biennale, senza null'altro aggiungere.
18. Il ricorso va conclusivamente accolto.
19. Sussistono le ragioni di cui all'articolo 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio, attesa l'assoluta novità della questione trattata.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- **dichiara** l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'INPS del 13.10.2022 e, per l'effetto;



- **condanna** INPS a concedere al ricorrente il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma quinto, del d.lgs. n. 151/2001, con decorrenza dalla data della domanda (30.9.2022);
- **compensa** integralmente le spese di lite tra le parti.

Sassari, 19/03/2024

il Giudice

Dott. Matteo Girolametti